

TAR Abruzzo, Sezione L'Aquila - Sentenza 14/12/2006 n. 971
legge 109/94 Articoli 1, 26 - Codici 1.1, 25.1

La rinnovazione di un procedimento amministrativo, che sia interessato dall'annullamento giurisdizionale, a partire dal primo degli atti della sequenza che sia stato riconosciuto effettivamente viziato dal giudice, costituisce lineare applicazione dei principi generali del diritto amministrativo, ed in particolare del principio di conservazione. Con specifico riferimento all'ipotesi di annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione, in ragione della ritenuta illegittima attribuzione del punteggio per vizi attinenti alla motivazione ad essa sottesa, la rinnovazione della gara non deve necessariamente essere integrale, ben potendosi limitare ad una nuova valutazione dell'elemento dell'offerta relativo alla voce interessata del capitolato speciale di appalto, tenendo ferme le precedenti operazioni di gara che non siano investite dalla pronuncia giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 1998, n. 1668) ed evitando, così, di porre nel nulla l'intera procedura (utile per inutile non vitiatur). Non essendo stati, infatti, oggetto di annullamento giurisdizionale né il bando di gara né i criteri di valutazione, ma solo il verbale di valutazione delle offerte nella parte relativa all'attribuzione del punteggio, la procedura potrà essere rinnovata a partire dall'operazione di valutazione dell'offerta, tenendo ferma l'attività legittimamente posta in essere precedentemente a tale momento (Cons. Stato, Sez. V, n. 1194/2006).